

Sentenza: 11 novembre 2021, n. 262

Materia: beni culturali e ambientali

Parametri invocati: artt. 9, 97, 117, secondo comma, lett. s) ed m), Cost; artt. 4 e 8 DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige); principio delle grandi riforme economico-sociali; - artt. 21 e 106, comma 2 bis, d.lgs. 42/2004, art. 181, comma 3, d.l. 34/2020, come convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, escluse successive modifiche, come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto:

artt. 37 e 43, commi 1 – limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 –, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022);

Esito:

- 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 – limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 –, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 3/2020;
- 2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Provincia autonoma di Trento 3/2020.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in epigrafe.

Preliminarmente, la Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riferita all'articolo 37 della Legge della Provincia autonoma di Trento 3/2020.

Riguardo alla questione riferita ai commi 1 (solo in quanto contiene un termine temporale riferito ai commi 6 e 9) e gli stessi commi 6 e 9, la Corte ricostruisce brevemente il quadro normativo: il decreto legge 34/2020 aveva autorizzato, all'atto della conversione in legge 77/2020, ed escluse le successive modifiche, gli esercenti pubblici esercizi di somministrazione (l. 287/1991) a collocare sul suolo pubblico, o comunque in spazi aperti, "plateatici" per installazioni leggere di *dehors* o simili, senza l'autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza, normalmente prevista dal codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004). Questa possibilità, prevista eccezionalmente a cagione dell'emergenza epidemiologica, veniva concessa fino al 31 ottobre 2020.

Il comma 6 dell'articolo 43 della legge provinciale estende questa eccezionale facoltà fino al 31 dicembre 2021.

La Corte precisa che gli interventi successivi alla conversione in legge, che hanno prorogato il termine anche nella normativa statale non sono da tenersi in considerazione, in quanto la legittimità della norma provinciale va valutata con riferimento al momento della sua entrata in vigore.

A questo punto, i giudici precisano che il cosiddetto limite delle grandi riforme economico-sociali, da sempre applicabile alla legislazione delle regioni a statuto speciale, continua ad imporsi anche successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con l. cost. 3/2001, richiamando diversi conformi precedenti (536/2002, 51/2006, 160/2021). Ricordano, in base agli evocati precedenti, come tutte le disposizioni che regolano l'uso dei beni tutelati, anche subordinandone taluni impieghi al nulla osta della soprintendenza, sono da qualificarsi come "norme

di grande riforma economico -sociale”.

La deroga disposta dal legislatore statale non poteva dunque essere prorogata nel suo effetto temporale dalla legge provinciale, che ha così violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali (art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.).

A proposito del comma 9 dell'articolo 43 della legge provinciale, la pronuncia ripete lo stesso ragionamento, ripercorso a *fortiori*.

Infatti tale disposizione prospetta, per il futuro, fino al 31 dicembre 2021, sempre in merito al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di manufatti leggeri a servizio ed ornamento di bar e ristoranti, la sostituzione del nulla osta della soprintendenza con il rispetto di emanande linee guida elaborate dal Consiglio delle Autonomie Locali, per ambiti sovracomunali omogenei dal punto di vista delle caratteristiche del territorio.

Essendo ancora più forte la compromissione delle competenze legislative esclusive statali, anche questa disposizione, assieme a quella del comma 6 citato, viene dichiarata illegittima costituzionalmente.

Il comma 1 dell'articolo 43 della l. provinciale viene dichiarato incostituzionale solo per quanto riguarda il termine che si riferisce ai commi 6 e 9, come detto costituzionalmente illegittimi.